

Legge sulle imposte sui veicoli a motore

Capitolo 1 Disposizioni generali

Articolo 1. Campo di applicazione della legge

La presente legge prevede un'imposta che si applica sui veicoli a motore in base alle loro caratteristiche.

Articolo 2. Veicolo a motore

(1) Ai fini della presente legge, un veicolo a motore è uno dei seguenti tipi di veicoli iscritti nel registro automobilistico:

- 1) motocicletta (di seguito: *veicolo a motore delle categorie L3e, L4e e L5e*);
- 2) ciclomotore a quattro ruote (di seguito *veicolo a motore della categoria L6e*);
- 3) veicolo a motore a quattro ruote con massa a vuoto non superiore a 450 kg nel caso di un veicolo destinato al trasporto di passeggeri e 600 kg nel caso di un veicolo destinato al trasporto di merci e che non è un ciclomotore, un trattore o una macchina mobile (in appresso: *veicolo a motore della categoria L7e*);
- 4) veicolo fuoristrada a ruote (di seguito *veicolo a motore della categoria MS2*);
- 5) trattore a ruote con velocità massima di progetto superiore a 40 chilometri orari, carreggiata minima di almeno 1-150 mm sull'asse più vicino al conducente, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1 000 mm; nel caso di trattori con posto di guida reversibile, l'asse più vicino al conducente deve essere quello su cui sono montati i pneumatici di diametro maggiore, ad eccezione dei trattori a ruote per uso speciale (di seguito: *veicolo a motore della categoria T1b*);
- 6) trattore a ruote la cui massa a vuoto, in ordine di marcia, non supera i 600 kg, ad eccezione di un trattore a ruote per uso speciale (di seguito *veicolo a motore della categoria T3*);
- 7) trattore a ruote con velocità di progetto superiore a 40 chilometri orari, ad eccezione dei trattori a ruote per uso speciale (di seguito *veicolo a motore della categoria T5*);
- 8) autovettura (di seguito *veicolo a motore della categoria M1*);
- 9) camion con massa massima fino a 3 500 chilogrammi (di seguito *veicolo a motore della categoria N1*).

(2) Le categorie di veicoli specificate nelle clausole (1) da 1) a 3), 6), 8) e 9) della presente sezione comprendono anche le loro sottocategorie.

Articolo 3. Articolo imponibile

L'oggetto dell'imposta sui veicoli a motore è:

- 1) un veicolo a motore immatricolato nel registro automobilistico;
- 2) un veicolo a motore temporaneamente cancellato o sospeso dal registro automobilistico.

Articolo 4. Riscossione dell'imposta

L'imposta sui veicoli a motore viene versata al bilancio statale.

Capitolo 2

Procedura di pagamento dell'imposta sui veicoli a motore

Articolo 5. Contribuente

L'imposta sui veicoli a motore è versata:

- 1) dal proprietario del veicolo a motore, o
- 2) da un utente autorizzato (se presente) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 93, del codice della strada.

Articolo 6. Assoggettamento all'imposta

(1) L'imposta sui veicoli a motore è dovuta da una persona che:

- 1) è il proprietario o l'utilizzatore autorizzato del veicolo al 1° gennaio del periodo di tassazione secondo il registro automobilistico; oppure
- 2) è stata iscritta nel registro automobilistico estone come proprietario o utilizzatore autorizzato del veicolo a motore durante il periodo di tassazione quando il veicolo a motore è stato immatricolato per la prima volta.

(2) Se, conformemente al registro automobilistico, il veicolo ha un utilizzatore autorizzato al momento indicato nella sottosezione 1 della presente sezione, il veicolo è soggetto all'imposta.

Articolo 7. Periodo di tassazione e pagamento dell'imposta

(1) Il periodo per la riscossione dell'imposta sui veicoli a motore è di un anno civile.

(2) Se un veicolo a motore viene immatricolato nel registro automobilistico per la prima volta durante un periodo di tassazione, l'imposta sui veicoli a motore viene calcolata secondo la procedura prevista dall'articolo 8 della presente legge.

(3) Il 50 % dell'imposta sui veicoli a motore è versata entro il 15 giugno e il 50 % entro il 15 dicembre.

Articolo 8. Calcolo dell'imposta sui veicoli a motore per un veicolo a motore immatricolato durante un periodo di tassazione

(1) L'imposta sui veicoli a motore per un veicolo a motore che è iscritto per la prima volta nel registro automobilistico durante un periodo di tassazione fino al 30 settembre deve essere corrisposta entro il 15 dicembre.

(2) Per un veicolo a motore immatricolato per la prima volta nel registro automobilistico dopo il 30 settembre, l'imposta sul veicolo a motore deve essere versata entro il 15 giugno dell'anno successivo.

(3) L'imposta sui veicoli a motore è calcolata in proporzione al numero di giorni rimanenti fino alla fine del periodo di imposizione in corso a decorrere dal primo giorno successivo all'immatricolazione.

Articolo 9. Procedura di pagamento dell'imposta

(1) Sulla base delle informazioni ricevute dal registro, la Commissione tributaria e doganale emette, entro il 15 febbraio, un avviso fiscale al contribuente relativo all'importo dell'imposta sui veicoli a motore dovuta.

(2) Un avviso di accertamento relativo a un obbligo fiscale per un veicolo a motore iscritto per la prima volta nel registro della circolazione durante un periodo di tassazione viene emesso entro 15 giorni lavorativi dall'iscrizione nel registro.

Articolo 10. Rimborso dell'imposta

In caso di trasferimento di un veicolo a motore o di trasferimento del diritto di utilizzo di un veicolo a motore durante un periodo di tassazione, l'imposta sui veicoli a motore versata per il periodo di tassazione non viene rimborsata e l'importo dell'imposta non viene ridotto.

Capitolo 3

Aliquote dell'imposta sui veicoli a motore

Articolo 11. Aliquote dell'imposta sui veicoli a motore delle categorie L, MS2, T1b, T3 e T5

(1) Per i veicoli a motore delle categorie L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, della categoria MS2 con una massa a vuoto fino a 1 000 chilogrammi, della categoria T3 e dei veicoli a motore delle categorie T1b e T5 con una massa a vuoto non superiore a 1 000 chilogrammi, trascorsi fino a 10 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data di inizio del periodo di tassazione, l'imposta sui veicoli a motore sarà:

- 1) 30 EUR se la cilindrata del veicolo a motore è di 51-125 cm³;
- 2) 45 EUR se la cilindrata del veicolo a motore è di 126-500 cm³;
- 3) 60 EUR se la cilindrata del veicolo a motore è di 501-1 000 cm³;
- 4) 75 EUR se la cilindrata del veicolo a motore è di 1 001-1 500 cm³;
- 5) 90 EUR se la cilindrata del veicolo a motore supera 1 500 cm³.

(2) Per i veicoli a motore delle categorie L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, i fuoristrada a ruote della categoria MS2 con massa a vuoto non superiore a 1 000 chilogrammi, i veicoli a motore della categoria T3 e i veicoli a motore delle categorie T1b e T5 con massa a vuoto non superiore a 1 000 chilogrammi, per i quali sono trascorsi più di 10 anni ma meno di 20 anni dalla data della prima immatricolazione dell'autoveicolo alla data di inizio del periodo di tassazione, l'imposta sui veicoli a motore è pari a:

- 1) 30 EUR se la cilindrata del veicolo a motore è di 126-500 cm³;
- 2) 45 EUR se la cilindrata del veicolo a motore è di 501-1000 cm³;
- 3) 60 EUR se la cilindrata del veicolo a motore è di 1 001-1 500 cm³;
- 4) 75 EUR se la cilindrata del veicolo a motore supera 1 500 cm³.

Articolo 12. Aliquote delle imposte sui veicoli a motore della categoria M1

(1) Per un veicolo a motore della categoria M1 che non è completamente elettrico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 88¹ del codice della strada e per il quale sono disponibili nel registro automobilistico i dati relativi alle emissioni specifiche del biossido di carbonio (di seguito: CO₂), calcolate conformemente alla Procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a

livello mondiale.(di seguito: *WLTP*), l'aliquota dell'imposta sui veicoli a motore è calcolata come la somma delle tre componenti seguenti:

- 1) la componente base di 50 EUR per veicolo a motore;
- 2) la componente relativa alle emissioni specifiche di CO₂, in cui ogni grammo di CO₂ viene moltiplicato per 3 EUR nell'intervallo tra 118 e 150 grammi per chilometro, per 3,5 EUR nell'intervallo tra 151 e 200 grammi per chilometro e per 4 EUR nell'intervallo tra 201 o più grammi per chilometro;
- 3) la componente di massa, per la quale ogni chilogrammo di un veicolo a motore che supera la massa massima di 2 000 chilogrammi viene moltiplicato per 0,40 EUR fino all'importo di 400 EUR o, per un veicolo a motore con capacità di ricarica esterna che reca la sigla "OVC-HEV" nel registro automobilistico, ogni chilogrammo che supera la massa massima di 2 200 chilogrammi viene moltiplicato per 0,40 EUR fino all'importo di 400 EUR.

(2) Per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione, per il quale sono disponibili nel registro automobilistico informazioni sulle emissioni specifiche di CO₂ esclusivamente sulla base del nuovo ciclo di guida europeo (di seguito "*metodo NEDC*"), l'aliquota dell'imposta sui veicoli a motore è calcolata come la somma delle tre componenti seguenti:

- 1) il componente di base di cui alla sottosezione 1 della presente sezione;
- 2) la componente di massa;
- 3) la componente delle emissioni specifiche di CO₂, in cui il valore delle emissioni specifiche di CO₂ viene prima moltiplicato per un fattore di 1,21 e poi la quota per grammo di CO₂ viene calcolata in conformità alle disposizioni della clausola (2) 1) della presente sezione.

(3) Per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione per il quale non sono disponibili informazioni sulle emissioni specifiche di CO₂ nel registro automobilistico, il valore di riferimento WLTP delle emissioni specifiche di CO₂ in grammi per chilometro è calcolato come la somma delle tre componenti seguenti, tenendo conto della sottosezione 5:

- 1) la potenza del motore in kilowatt, moltiplicata per 0,29;
- 2) la massa a vuoto del veicolo a motore in chilogrammi, moltiplicata per 0,07;
- 3) l'età del veicolo a motore in anni alla data di inizio del periodo di imposizione dalla data della prima immatricolazione, moltiplicata per 4,92.

(4) Dalla somma ottenuta sommando i valori di cui alle clausole (3) da 1) a(3) della presente sezione si deduce quanto segue:

- 1) 35 grammi di CO₂ per chilometro per un veicolo munito di motore ad accensione spontanea;
- 2) 52 grammi di CO₂ per chilometro per un veicolo a motore dotato di motore ad accensione spontanea, che non ha possibilità di ricarica esterna e che reca la sigla "NOVC-HEV" nel registro automobilistico;
- 3) 39 grammi di CO₂ per chilometro per un veicolo a motore munito di motore a benzina, recante la sigla "NOVC-HEV" nel registro automobilistico.

(5) Il valore massimo di riferimento WLTP delle emissioni specifiche di CO₂ di cui alla sottosezione 3 della presente sezione è di 350 grammi di CO₂ per chilometro.

(6) L'aliquota dell'imposta sui veicoli a motore di cui alle sottosezioni 3 e 4 della presente sezione è calcolata come la somma dei tre elementi seguenti:

- 1) il componente di base di cui alla sottosezione 1 della presente sezione;
- 2) la componente di massa;

3) la componente specifica delle emissioni di CO₂ determinata dal valore di riferimento WLTP.

(7) L'aliquota dell'imposta sui veicoli a motore per un veicolo di cui alla sottosezione 3 della presente sezione, che reca la sigla "OVC-HEV" nel registro automobilistico, è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) il componente di base di cui alla sottosezione 1 della presente sezione;
- 2) la componente di massa.

(8) L'aliquota dell'imposta sui veicoli a motore per un veicolo di cui alla sottosezione 1 della presente sezione, completamente elettrico, è calcolata come somma delle due componenti seguenti:

- 1) la componente base di 50 EUR per veicolo a motore;
- 2) la componente di massa in cui ogni chilogrammo di un veicolo a motore che supera la massa massima di 2 400 chilogrammi è moltiplicato per 0,40 EUR fino all'importo di 440 EUR.

(9) Un veicolo a motore della categoria M1 con denominazione della carrozzeria "residenziale" secondo il registro automobilistico e una lunghezza superiore a 5 100 millimetri sarà tassato all'aliquota dell'imposta sui veicoli a motore per i veicoli a motore della categoria N1 senza applicare il moltiplicatore dell'età del veicolo all'aliquota dell'imposta sui veicoli a motore.

Articolo 13. Aliquote delle imposte sui veicoli a motore della categoria N1

(1) Per un veicolo a motore della categoria N1 che non è completamente elettrico e per il quale sono disponibili nel registro automobilistico i dati sulle emissioni specifiche di CO₂, calcolate in conformità alla WLTP, l'aliquota dell'imposta sui veicoli a motore è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) la componente base di 50 EUR per veicolo a motore;
- 2) la componente specifica per le emissioni di CO₂, dove ogni grammo di CO₂ deve essere moltiplicato per 3 EUR nella fascia compresa tra 205 e 250 grammi per chilometro, per 3,5 EUR nella fascia compresa tra 251 e 300 grammi per chilometro e per 4 EUR nella fascia di 301 o più grammi per chilometro.

(2) Per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione, per il quale le informazioni sulle emissioni specifiche di CO₂ sono disponibili nel registro automobilistico solo sulla base del metodo NEDC, l'aliquota dell'imposta sui veicoli a motore è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) il componente di base di cui alla sottosezione 1 della presente sezione;
- 2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂, in cui il valore delle emissioni specifiche di CO₂ viene prima moltiplicato per un fattore di 1,3 e poi la quota per grammo di CO₂ viene calcolata in conformità alle disposizioni della clausola (2) 1) della presente sezione.

(3) Per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione per il quale non sono disponibili informazioni sulle emissioni specifiche di CO₂ nel registro automobilistico, il valore di riferimento WLTP delle emissioni specifiche di CO₂ in grammi per chilometro è calcolato come la somma delle tre componenti seguenti, fatti salvi i paragrafi (4) e (5) della presente sezione:

- 1) la potenza del motore in kilowatt, moltiplicata per 0,4;

2) la massa a vuoto del veicolo a motore in chilogrammi, moltiplicata per 0,07;
3) l'età del veicolo a motore in anni alla data di inizio del periodo di imposizione dalla data della prima immatricolazione, moltiplicata per 5,16.

(4) Nel caso di un veicolo a benzina, 22,4 grammi di CO₂ per chilometro devono essere aggiunti alla somma ottenuta sommando gli importi specificati nelle clausole da (3) 1) a (3) della presente sezione.

(5) Nel caso di un veicolo a motore dotato di motore ad accensione spontanea, che non ha capacità di ricarica esterna e che reca la sigla "NOVC-HEV" nel registro automobilistico, o di un veicolo a motore dotato di motore a benzina, che reca la sigla "NOVC-HEV" nel registro automobilistico, 19,9 grammi di CO₂ per chilometro saranno dedotti dalla somma ottenuta sommando i valori specificati nelle clausole (3) da 1) a 3) della presente sezione.

(6) Il valore massimo di riferimento WLTP delle emissioni specifiche di CO₂ di cui alla sottosezione 3 della presente sezione è di 350 grammi di CO₂ per chilometro.

(7) L'aliquota dell'imposta sui veicoli a motore per un veicolo a motore di cui alle sottosezioni da 3 a 5 della presente sezione è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) il componente di base di cui alla sottosezione 1 della presente sezione;
- 2) la componente specifica delle emissioni di CO₂ determinata dal valore di riferimento WLTP.

(8) L'aliquota dell'imposta sui veicoli a motore per un veicolo di cui alla sottosezione 3 della presente sezione, che reca la sigla "OVC-HEV" nel registro automobilistico, è pari alla componente di base di cui alla sottosezione 1 della presente sezione.

(9) L'aliquota dell'imposta sui veicoli a motore per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione, che è completamente elettrica, è pari a 30 EUR per veicolo a motore.

(10) I veicoli a motore della categoria N1 la cui potenza specifica supera 0,20 kilowatt per chilogrammo di capacità di carico secondo il registro automobilistico sono tassati all'aliquota dell'imposta automobilistica per i veicoli a motore della categoria M1, applicando anche, nel caso di persone fisiche, il moltiplicatore dell'età del veicolo.

Articolo 14. Moltiplicatore dell'età del veicolo a motore

(1) Un moltiplicatore che dipende dall'età del veicolo a motore si applica all'aliquota dell'imposta sui veicoli a motore per un veicolo a motore della categoria M1 nei seguenti casi:

- 1) il proprietario del veicolo a motore è una persona fisica; oppure
- 2) l'utilizzatore autorizzato del veicolo a motore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 93, del codice della strada è una persona fisica.

(2) Il moltiplicatore dell'età del veicolo a motore applicabile all'aliquota dell'imposta sui veicoli a motore per i veicoli a motore della categoria M1 è il seguente:

- 1) 0,92 se sono trascorsi almeno 5 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 2) 0,84 se sono trascorsi almeno 6 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;

- 3) 0,75 se sono trascorsi almeno 7 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 4) 0,67 se sono trascorsi almeno 8 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 5) 0,59 se sono trascorsi almeno 9 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 6) 0,51 se sono trascorsi almeno 10 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 7) 0,43 se sono trascorsi almeno 11 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 8) 0,35 se sono trascorsi almeno 12 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 9) 0,26 se sono trascorsi almeno 13 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 10) 0,18 se sono trascorsi almeno 14 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 11) 0,1 se sono trascorsi almeno 15 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 12) 0 se sono trascorsi almeno 20 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione.

(3) Il moltiplicatore dell'aliquota dell'imposta sui veicoli a motore si applica all'importo dell'imposta sui veicoli a motore meno la componente di base.

Articolo 15. Esenzione dall'imposta sui veicoli a motore

I seguenti veicoli non sono imponibili con l'imposta sui veicoli a motore:

- 1) veicoli a motore immatricolati come veicoli di emergenza nel registro automobilistico;
- 2) veicoli a motore di proprietà di una missione diplomatica, consolare o speciale di uno Stato estero, di una rappresentanza o sede di un'organizzazione internazionale riconosciuta dal ministero degli Affari esteri, di un'istituzione dell'Unione europea o di un'agenzia o istituzione istituita sulla base del diritto dell'Unione, di un rappresentante diplomatico o di un funzionario consolare di uno Stato estero accreditato in Estonia (ad eccezione di un console onorario), di un rappresentante di una missione speciale o di un'organizzazione internazionale, nonché del personale amministrativo di una missione diplomatica, consolare o speciale;
- 3) veicoli a motore appositamente ricostruiti per il trasporto di persone con disabilità o per l'uso da parte di persone con disabilità.

Capitolo 4

Registro delle imposte sui veicoli a motore

Articolo 16. Registro delle imposte sui veicoli a motore

(1) Il registro delle imposte sui veicoli a motore è un sottoregistro del registro dei soggetti passivi istituito sulla base dell'articolo 17, paragrafo 1, della legge tributaria, la cui procedura di mantenimento è prevista dallo statuto del registro dei soggetti passivi.

(2) Lo scopo del registro delle imposte sui veicoli a motore è raccogliere ed elaborare le informazioni necessarie per il calcolo dell'imposta sui veicoli a motore.

(3) L'amministrazione dei trasporti presenta all'amministrazione fiscale e doganale le informazioni di base necessarie per il calcolo delle aliquote e delle esenzioni di cui agli articoli 11-15 della presente legge, tra cui:

- 1) dati generali del proprietario o dell'utente del veicolo a motore;
- 2) dati per l'identificazione del veicolo a motore;
- 3) dati tecnici del veicolo a motore.

Capitolo 5 **Disposizioni di attuazione**

Titolo 1 **Valutazione ex post**

Articolo 17. Valutazione ex post

Il ministero delle Finanze analizzerà il conseguimento dell'obiettivo di applicazione dell'imposta sui veicoli a motore e dell'imposta di immatricolazione di cui al capitolo 12² del codice della strada, l'impatto che ne deriva e l'efficacia del regolamento al più tardi entro il 2030.

...//parte cancellata – seconda comunicazione//...

Titolo 2 **Entrata in vigore della legge**

Articolo 22. Entrata in vigore della legge

- (1) La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2025.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 2, della presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2027.

Lauri Hussar
Presidente del parlamento estone (Riigikogu)

Tallinn, 2023

Introdotta dal governo della Repubblica

(firmata digitalmente)